

Associazione **G**rafologi **P**rofessionisti

News Online

DICEMBRE 2019

NOVITÀ

EVENTI

ARTICOLI

CALENDARIO EVENTI

EVENTI A.G.P. - 2020

A.G.P. TOSCANA

referente L. Lorenzoni

1 febbraio a Firenze

7 CREDITI

LE IMITAZIONI GRAFICHE INSIDIOSE:
PRESENTAZIONE DEL CASO D'ISLANDA

A.G.P. LOMBARDIA

referente E. Crotti

7 marzo a Milano

6 CREDITI

ASPETTI GRAFOLOGICI E PERITALI NELL'ARTE:
GENIALITÀ, FALSIFICAZIONE E IMITAZIONE

A.G.P. LAZIO

referente E. Manetti

29 marzo a Roma

7 CREDITI

LE NUOVE FAMIGLIE:
RIFLESSIONI PEDAGOGICHE, GIURIDICHE,
GRAFOLOGICHE E PERITALI

CONVEGNO A.G.P. NAZIONALE

9 - 10 MAGGIO 2020 A BOLOGNA

LA FIRMA:

PROSPETTIVE PEDAGOGICHE, GRAFOLOGICHE, ARTISTICHE, PERITALI E LEGALI

12 CREDITI

Al termine del convegno è prevista l'assemblea dei soci.

L'Ordine del giorno verrà reso noto in seguito

Per ulteriori informazioni sugli eventi visita il nostro sito web:

www.grafologiprofessionisti.it

A.G.P. TOSCANA

Sabato 1 febbraio 2020, dalle ore 10 alle ore 18

**LE IMITAZIONI GRAFICHE INSIDIOSE:
PRESENTAZIONE DEL CASO D'ISLANDA**

presso Cenacolo del Fuligno - Sala Blu - Via Faenza, 40 - FIRENZE

Il seminario si propone di approfondire le tecniche d'imitazione ben riuscite, con particolare attenzione all'imitazione a mano libera, imitazioni eseguite anche da esperti falsari e, quindi, di difficile identificazione per il perito. Nel corso del seminario sarà presentato un interessante caso svoltosi presso la Corte Suprema d'Islanda su un accertamento riguardante un'ampia campionatura di firme, dove sono intervenuti alla possibile risoluzione numerosi grafologi giudiziari, sia europei che americani. L'ing. J. Ingimar Hansson, infatti, dopo avere subito l'imitazione delle sue firme e conseguito risultati di perizie non favorevoli, convinto della sua innocenza, ha proseguito gli accertamenti tecnici nel tentativo della ricerca della verità mirata a una dimostrazione tecnica il più possibile scientifica. A seguire saranno presentati ulteriori casi d'imitazioni insidiose e per le tecniche trattate saranno presentate alcune novità in ambito forense. Il seminario rappresenta, quindi, una possibilità di apertura a una visione internazionale della materia peritale e la possibilità sia di approfondire le procedure d'imitazione particolari sia di conoscere l'applicazione di possibili tecniche di misurazione al fine di dimostrare e oggettivare la variabilità grafica delle scritture.

Programma

- 09.30 Registrazione
- 09.40 **Saluti e presentazione del seminario**
Lorella Lorenzoni (referente A.G.P. Toscana)
- 10.00 **Il caso d'Islanda (traduzione a cura di Bruna Pascali)**
J. Ingimar Hansson (ingegnere)
- 11.00 **Ispezioni e indagini strumentali svolte a Reykjavík sul caso d'Islanda**
Francesco Dellavalle (tecnico esperto in ambito optoelettronico e metrologico, fondatore della Forinst di Torino)
- 11.20 **Il parere tecnico sul caso d'Islanda**
Antonio Schirinzi (ingegnere elettronico-informatico, grafologo giudiziario)
- 11.40 PAUSA CAFFÈ
- 11.50 **La perizia sul caso d'Islanda**
Lorella Lorenzoni (grafologa giudiziaria, docente Ce.S.Graf., esperta in accertamenti su firme grafo-metriche), Bruna Pascali (avvocato, grafologa giudiziaria) e Raffaella Pratola (grafologa forense)
- 12.10 **Imitazione e identificazione: aspetti psicanalitici e peritali**
Evi Crotti (consulente grafologa e giornalista, presidente AGC Accademia Grafologica Crotti di Milano, referente A.G.P. Lombardia)
- 12.30 **La tecnica del ricalco: modalità e identificazione**
Alberto Magni (medico chirurgo, psicoterapeuta, consulente presso il Tribunale di Milano)
- 12.50 **Comunicazione**
Hmich Brahim – Marocco
- 13.00 PAUSA PRANZO
- 14.30 **Comunicazione**
Pavlos Kipouras – Grecia

- 14.40 **Comunicazione**
Rafal Ciesla e Maciej Szostak – Polonia
- 14.50 **Comunicazione**
Sorin Alamoreanu – Romania
- 15.00 **Educazione alla variabilità del gesto grafico: tra probabilità e certezza**
Roberto Travaglini (pedagogista, docente di Pedagogia della cognizione presso l'Università di Urbino, grafologo giudiziario, presidente A.G.P.)
- 15.20 **La veridicità nei falsi in scrittura da Locard ad oggi**
Angelo Vigliotti (medico, psicoterapeuta, grafopatologo giudiziario)
- 15.40 **Il vero falso**
Marisa Aloia (psicologa, grafologa forense, gruppo scienze Medico Legali UNISI)
- 16.00 **Imitazioni grafiche insidiose: problemi etici o problematiche**
Nunzia Scalzo (grafologa forense Ceggad, giornalista)
- 16.20 **Il nuovo contributo della grafometria in perizia**
Alessandra Panarello (avvocato, grafologa giudiziaria, esperta in accertamenti su firme grafometriche)
- 16.40 Tavola rotonda: confronto tra pubblico, relatori e partecipanti
- 18.00 Chiusura lavori

Contributo per la partecipazione al seminario
60 euro (50 euro per soci A.G.P.)

Info: Lorella Lorenzoni: lorellalorenzoni@yahoo.it
Segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.0092466 - telefax 051.220304 info@grafologiprofessionisti.it - <http://www.grafologiprofessionisti.it>

Modalità di pagamento:
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305 – Bologna. Iban IT51W 02008 02455 000002811367

È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia dell'avvenuto pagamento entro il 20 gennaio 2020

Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 7 crediti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

A.G.P. LOMBARDIA

Sabato 7 marzo 2020, dalle ore 9.30 alle ore 17.30

ASPETTI GRAFOLOGICI E PERITALI NELL'ARTE: GENIALITÀ, FALSIFICAZIONE E IMITAZIONE

presso Istituto Gonzaga - Via Vitruvio, 41 - **MILANO**

Nel corso del convegno verranno trattati aspetti diversi a sfondo artistico, in correlazione con le teorie e la pratica grafologica e grafotecnica. Gli argomenti trattati svarieranno dalla danza classica alle arti marziali, dalla musica alla pittura e in genere toccheranno alcune delle più significative espressioni dell'Arte dell'Uomo.

IL PROGRAMMA È IN CORSO DI DEFINIZIONE

A.G.P. LAZIO

Domenica 29 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18

**LE NUOVE FAMIGLIE:
RIFLESSIONI PEDAGOGICHE, GIURIDICHE,
GRAFOLOGICHE E PERITALI**

presso Hotel Mediterraneo - Via Cavour, 15 - **ROMA**

Il mito della famiglia nucleare composta da mamma, papà e figli è solo una delle possibili forme di famiglia: la famiglia attuale ha assunto una maggiore complessità, differenziazione e frammentazione e ha trame assai differenti che vanno dalla famiglia monogenitoriale, composta da un solo genitore e da almeno un figlio, dovuta quasi sempre alla separazione dei genitori, ma anche a scelta volontaria, soprattutto femminile, alle famiglie di fatto, che rifiutano il matrimonio per i motivi più vari, ideologici o economici, fino alle famiglie composte da due mamme o due papà, fenomeno in aumento. In Italia, infatti, sono più di centomila i bambini nati all'interno di una famiglia omogenitoriale. E il dato cresce in maniera esponenziale.

Nella realtà attuale il modello familiare sempre più frequente sembra essere però quello di due nuclei familiari uniti in un'unica e grande famiglia allargata. Secondo l'Istat sono circa mezzo milione le famiglie allargate in Italia, intendendo con questo termine coppie in cui almeno uno dei due *partner* ha alle spalle un precedente matrimonio o una separazione. Ma sono frequenti anche famiglie divise dai divorzi, ma non ricostituite che, per i bambini, diventano due microcosmi paralleli nei quali vivere due vite diverse: una a casa di mamma e una a casa di papà. Bisogna dunque considerare la nuova famiglia come una costruzione sociale, che cambia e si trasforma in base alle dinamiche delle persone, ai mutamenti economici e giuridici, allo stile di vita che viene instaurato nei rapporti all'interno della coppia e all'esterno, verso i figli e il mondo. Questa estrema complessità ha provocato complicate valenze in termini psicologici, pedagogici, giuridici, grafologici e peritali. Il seminario prende in considerazione tre campi di indagine:

- Le dinamiche coppie genitoriali-figli attraverso l'espressione della scrittura
- I segnali grafici di sofferenza o di adattamento nei bambini e negli adolescenti
- I problemi giuridico-peritali riferiti a dinamiche familiari (testamenti contestati da figli, figliastri o nipoti, somiglianze grafiche tra consanguinei, separazioni, divorzi, affidamento dei figli ecc.).

Parteciperanno come relatori oltre a grafologi esperti del settore e periti, anche medici, psicoterapeuti, pedagogisti, avvocati e mediatori familiari.

IL PROGRAMMA È IN CORSO DI DEFINIZIONE

A.G.P. NAZIONALE

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2020

LA FIRMA:

PROSPETTIVE PEDAGOGICHE, GRAFOLOGICHE, ARTISTICHE, PERITALI E LEGALI

Sala della Traslazione – P.zza San Domenico, 13 – **BOLOGNA**

Una firma rivela sempre il carattere di un uomo e a volte anche il suo nome - Evan Esar

La firma non è solo una sottoscrizione del proprio nome e cognome in un atto pubblico o privato, ma è un atto giuridico, che può rendere una dichiarazione, un contratto, un testamento o un'opera d'arte valida e preziosa. La storia del nostro paese è fatta di firme: importanti e pesanti di responsabilità: sono le firme di chi ha sottoscritto una dichiarazione di guerra, una legge ingiusta o, al contrario, leggi che hanno ridato libertà e dignità, come le firme di chi ha compilato e sottoscritto la nostra Costituzione. Anche le nostre firme siglano la nostra storia: dai primi tentativi di costruirla quando siamo bambini, imitando le firme di persone per noi importanti o cercando strategie diverse per creare la nostra espressione personale, fino al momento del matrimonio in cui la nostra firma ci investe della responsabilità di un giuramento non solo con la persona che abbiamo scelto, ma anche con la società, e poi la firma dei nostri contratti professionali o di vendita o di acquisto della nostra casa, fino alla firma del nostro testamento o di un'opera d'arte. Ma la firma ha molti altri aspetti che riguardano la nostra storia: il cognome è la sigla delle nostre origini e del percorso della nostra famiglia, che noi rappresentiamo nel bene e nel male. Dal punto di vista giuridico la firma è valida solo se è autografa e non è ammesso dunque l'uso del timbro-firma o l'immagine della scansione della firma autografa. Negli atti pubblici si chiede una firma leggibile, anche se la legittimità giuridica di tale richiesta è per lo meno controversa: se infatti una persona firma abitualmente con una firma illeggibile o ridotta a sigla, per fare una firma leggibile dovrebbe compiere una forzata alterazione. Sempre maggiore importanza sta acquistando la firma grafometrica, una definizione comunemente usata per indicare una modalità di firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta. I dati della firma grafometrica si acquisiscono mediante un dispositivo in grado di definire dinamicamente il movimento di uno stilo - azionato direttamente dalla mano di una persona - su una superficie sensibile (emulando una penna sulla carta). La firma associata al documento è poi verificabile, in caso di disconoscimento, da parte di un grafologo che la può esaminare esattamente come nel caso cartaceo. Anche sulla firma grafometrica sono sorte alcune perplessità sul fronte dell'interoperabilità tra diverse soluzioni ed una consapevole cultura della sicurezza per il trattamento dei dati biometrici. Il convegno vuole analizzare le varie valenze della firma, sia dal punto di vista storico, pedagogico e grafológico, sia più specificamente peritale, che investe anche la parte giuridica e le sfide delle nuove tecnologie.

IL PROGRAMMA È IN CORSO DI DEFINIZIONE

RELAZIONE ESAMI A.G.P. 2019

di Silvana Bevilacqua

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 cinquantuno candidati hanno concorso per l'inserimento nell'associazione. Gli esami (scritti ed orali) si sono svolti presso l'hotel Airport Bologna di via M. Emilio Lepido 203/14 Bologna, confortevole sede che la nostra nuova segretaria Laura, su suggerimento di Sofia, ha sollecitamente prenotato.

Considerevole il numero dei partecipanti, ben trentacinque quelli della specializzazione peritale giudiziaria, si riconferma pertanto l'incremento di questo settore di consulenza che prevede spazi di espressione professionale sempre più ampi.

Sedici i concorrenti per le altre specializzazioni: otto per la grafologia aziendale, sette per la grafologia di base, uno per la consulenza dell'età evolutiva.

Nel complesso è stato buono il livello di preparazione riscontrato.

Le prove da sottoporre agli esaminandi sono state selezionate, discusse ed approvate da tutti i vari commissari.

Per ridurre la soggettività nella valutazione degli elaborati della specializzazione professionale, della grafologia di base, della consulenza dell'età evolutiva la Commissione Esami ha mantenuto i criteri degli anni precedenti. L'utilizzo delle schede tecniche è sempre funzionale sia per i candidati, come guida alla stesura della relazione finale, sia per gli esaminatori, per facilitarli nella valutazione dei passaggi tecnici, nel verificare la coerenza o meno tra rilevazioni di segni/sindromi e le specifiche considerazioni riportate nella stesura del profilo.

Per la consulenza peritale si sono tenuti in considerazione quattro punti fondamentali: 1) impostazione della perizia; 2) metodo; 3) coerenza nella procedura di analisi 4) proprietà di linguaggio nella descrizione delle scritture in verifica e comparative.

Unanime il parere della Commissione del settore peritale nel dare priorità alla coerenza del metodo ed all'efficacia dimostrativa, rispetto alla veridicità delle risposte al quesito finale.

Gli esami A.G.P. costituiscono per gli esaminandi una opportunità di mettersi alla prova e per i membri della Commissione Esami una possibilità di confronto, di dialogo, di scambio, aspetti funzionali ad una ottimizzazione delle strategie di formazione, di

indirizzo e sviluppo professionale. Metodi, criteri di valutazione, impostazioni didattiche delle diverse scuole si stanno, nel corso degli anni, integrando sempre maggiormente. L'affiancamento all'interno delle sotto-commissioni di rappresentanti di scuole che utilizzano il metodo Moretti o Marchesan con rappresentanti di scuole che utilizzano il metodo francese promuove il confronto, l'arricchimento ed integrazione dei vari approcci, e garantisce una maggiore oggettività nella valutazione delle prove dei candidati.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi della Commissione Esami (Silva Bertuzzo, Sonia Bortolotti, Salvatore Caccamo, Raffaele Caselli, Grazia Crepaldi, Evi Crotti, Sara Gullotti, Lorella Lorenzoni, Alberto Magni, Giuseppe Marano, Massimo Martorelli, Alessandra Panarello, Giuseppina Ranalli) per l'impegno, la disponibilità, la sollecitudine e lo spirito di collaborazione con cui si sono attivati.

Congratulazioni ai nuovi associati ed un sentito augurio per una positiva crescita e realizzazione professionale.

Un ringraziamento ed un pensiero augurale al presidente prof. Roberto Travaglini e a tutti i membri del direttivo A.G.P. che si dispongono proattivamente per la crescita dell'associazione.

ELENCO PROMOSSI 2019

Aiello Ramona	Licini Ornella
Alesi Filippo	Maniaci Laura
Bagli Giada Maria	Marino Fiorella
Barra Bartolomeo	Martire Giorgia
Betti Emilia	Masetti Lucia
Bianchi Giovanna	Matricardi Marta
Blasi Katia	Mazzei Lara
Cantone Angela	Mazzotta Federico
Capece Evelina	Mura Pierluigi
Cataldi Antonella	Nardi Luca
Cavaleri Nadia	Nesta Tania
Ciciani Lorena	Novelli Anna
Colombo Adele	Olmari Valentina Marzia Esterlina
Corsato Ilaria	Puglisi Cristina
Di Mauro Erica Francesca	Purromuto Maria Teresa
Fanoni Rossana	Rapisarda Simona
Fazzi Paola	Riccobene Fabiana
Ferretti Gabriele	Righi Michela
Galati Michele	Sacra Linda
Gamba Erica	Salemi Lucia Giuseppina
Goretti Elena	Scalia Venera Lisa Rosaria
Grassi Marina	Scibelli Giuditta
Iannaccone Marianna	Sculco Alessio
Iavicoli Patrizia	Selvaggio Licia
Libri Ludovica	Tornabene Massimiliano

PUBBLICAZIONE NORMA UNI 11760:2019

SULLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO

Si informa che in data 03 ottobre 2019 è stata pubblicata la norma UNI numero 11760:2019, dal titolo Attività professionali non regolamentate - Educatore del gesto grafico - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'Educatore del gesto grafico, ossia del professionista che favorisce, sostiene ed integra i processi di apprendimento dell'espressione del gesto grafico e della scrittura manuale, promuovendo la conquista di un movimento grafico fluido, funzionale e adeguato ai ritmi personali. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e dalle attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Di seguito il link dove è possibile effettuare l'acquisto della norma:

<http://store.uni.com/catalogo/uni-11760-2019>



IL RUOLO DEL GRAFOLOGO NEL SISTEMA PROCESSUALPENALE

di Antonello Gustapane

dott. Antonello Gustapane
(magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna
professore a contratto di diritto penale-amministrativo presso SPISA Università di Bologna)

Prima parte

Sommario:

- 1) *La rilevanza di uno scritto nella procedura penale;*
- 2) *il documento in senso giuridico;*
- 3) *la tutela penale del documento in senso giuridico;*
- 4) *falsità materiale e falsità ideologica.*

1) La rilevanza di uno scritto nella procedura penale

La grafologia giudiziaria è la tecnica di analisi dello scritto umano, che serve a identificarne la paternità, la genuinità e le caratteristiche psicologiche del suo autore.

L'autorità giudiziaria ordinaria giudicante o requirente può avvalersi dell'ausilio del grafologo, ogni qual volta uno scritto, tanto se di autore riconoscibile quanto se di autore anonimo, sia rilevante ai fini

- della ricostruzione del fatto di reato e della individuazione del suo autore;
- della verifica del grado di responsabilità della persona accusata di averlo commesso.

Ai fini della ricostruzione del fatto di reato, lo scritto può essere oggetto di accertamento processuale, innanzitutto, quando è l'elemento costitutivo del reato.

Ciò avviene nei delitti di falsità in atti, previsti nel capo III del titolo VII del libro II del c.p., nei quali lo scritto è l'oggetto materiale del reato, ossia è la cosa sulla quale il reato è commesso, in quanto incorpora la c.d. fede pubblica, che è il bene giuridico tutelato in tale titolo, intesa come l'affidabilità che il pubblico deve poter riporre verso la genuinità e la veridicità di determinati scritti per la certezza del traffico giuridico-economico, come avviene nei delitti:

- di falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.),
- di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.),
- di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.),
- di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)¹,
- di falsità in documenti informatici pubblici (art. 491bis c.p.),
- di soppressione, distruzione o occultamento di atti veri del tipo di quelli appena indicati (art. 490 c.p.).

E si noti che lo scritto può essere oggetto materiale del reato anche nei casi di false comunicazioni di società o consorzi previsti dagli artt. 2621 e ss. c.c.; oppure dagli artt. 173bis e 185 d.l.vo n.58 del 1998, contenente il T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Lo scritto è elemento costitutivo del reato anche in una serie di reati nei quali esso è una modalità dell'azione, ossia è lo strumento mediante il quale il reato può essere commesso, come nei delitti:

- di diffamazione (art. 595 c.p.),

¹ Per Cass., S.U., 19 luglio 2018, n. 40256, ha affermato che "La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, co. 1 lett. a), d.lgs. n. 7 del 2016, e trasformato in illecito civile". In quanto l'art. 491 attiene ai maggiori rischi di falsificazione connessi alla circolazione del titolo piuttosto che al valore della somma sullo stesso indicata.

- di vilipendio (artt. 290-293, 302 ss., 402 ss., c.p.),
- di apologia (artt. 266, 272, 327, 414 c.p.),
- di istigazione (artt. 266, 302, 322, 414 ss., 580 c.p.),
- di disfattismo (artt. 265 e 267 c.p.),
- di simulazione di reato (art. 367 c.p.),
- di calunnia (art. 368 c.p.),
- di autocalunnia (art. 369 c.p.),
- e di truffa (art. 640 c.p.).

In proposito è bene evidenziare che Il decreto legislativo n. 7 del 2016, agli artt. 1 e 2, ha, tra l'altro, espunto dalla tutela penale prevista dal capo III del titolo VII del libro II del c.p. in tema di falsità in atti tutte le scritture private diverse da quelle che si sono appena qualificate come oggetto materiale di un reato, abrogando i reati

- di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 c.p.;
- di falsità in foglio firmato in bianco di cui all'art. 486 c.p.;
- di uso di atto privato falso contemplato dal II co. dell'art. 489 c.p.;
- di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri privati stabilito dal II co. dell'art. 490 c.p.;
- di falsità in documenti informatici disciplinato dall'art. 491bis c.p.

fattispecie queste che proteggevano l'autenticità delle scritture private no costituenti testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, bilanci, relazioni e le altre comunicazioni sociali di società o consorzi, come i vari tipi di contratto, le comunicazioni bancarie, il verbale di assemblea condominiale, la dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico, ecc., solo per citare esempi di scritture che notevolmente incidono sul traffico giuridico/economico delle relazioni sociali.

Si deve, però, notare che l'intervenuta depenalizzazione delle scritture private diverse da quelle correttamente definibili come "penalmente qualificate", non esclude che esse possano ugualmente essere rilevanti come elementi costitutivi di quelle fattispecie penali che presentino come modalità dell'azione la formazione di un documento privato contraffatto o alterato, come, ad esempio, può avvenire nel reato di truffa, nel quale un documento di tal tipo potrebbe essere l'artificio o il raggio posto in essere dal reo per indurre taluno in errore sulla reale situazione economica, così da fargli compiere un atto patrimoniale dispositivo vantaggioso per il reo e per lui dannoso.

Il segno grafico può essere processualmente rilevante qualora si sostanzi in una circostanza aggravante del reato, come avviene per lo scritto anonimo, che, può essere il mezzo utilizzato per commettere la minaccia, o l'illecita pressione o la costrizione sulla persona offesa, che sono il fatto di reato che si intende di volta in volta reprimere:

- art. 339 c.p.;
- art. 101 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, contenente il t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Il segno scrittorio può intervenire nella vicenda processuale come elemento di prova del reato, nelle varieghe ipotesi in cui lo scritto appaia significativo per l'accertamento del fatto di reato per il quale si procede e per l'identificazione del suo autore.

Si pensi:

- al caso di un sequestro di persona nel corso del quale il sequestratore, non ancora identificato, avanzi delle richieste per la liberazione del sequestrato attraverso uno scritto, dalla cui analisi si potrebbe arrivare ad identificare il sequestratore stesso;
- al caso della circonvenzione di persona incapace, nel quale dai segni grafici apposti su uno scritto,

con cui la persona minorata abbia adottato atti dispositivi per lei o per altri pregiudizievoli, si vogliano desumere elementi per sostenere la circonvenibilità di quel soggetto;

- al caso del minore persona offesa o del testimone di un reato di cui si voglia saggiare la maturità psichica e quindi l'attendibilità.

Il segno scrittorio è, infine, rilevante nel processo penale quando si voglia verificare l'imputabilità dell'autore del reato, in quanto il segno grafico può essere espressione di un disagio psichico dipendente da cause patologiche tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere del reo.

Si noti che questo è più propriamente il campo della grafopatologia, sviluppata dalla scienza medica psichiatrica.

2) Il documento in senso giuridico

Chiariti nelle linee essenziali i casi nei quali uno scritto può assumere rilevanza nel processo penale, si deve osservare che tra i prodotti grafici dell'agire umano acquistano particolare importanza quelli che sono rappresentativi del pensiero umano, cioè i documenti.

La definizione di documento in senso penalistico e processualpenalistico, si ritrova dell'art. 234 c.p.p., che ricomprende nella prova documentale, accanto alle forme di raffigurazione fotografica, cinematografica, fonografica o di altro tipo, pure gli scritti, che rappresentano fatti, persone o cose.

Per documento scritto si intende, così, "ogni scritto, anche recepito in un programma informatico, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà"², o, più precisamente, "ogni scrittura fissata sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, contenente manifestazioni o dichiarazioni di volontà, ovvero attestazioni di verità, atte a fondare e a suffragare una pretesa giuridica, o a provare un fatto giuridicamente rilevante, in un rapporto processuale o in altro rapporto giuridico"³.

Nella dottrina penalistica vi è concordia nel ritenere che il documento scritto deve presentare i seguenti requisiti essenziali.

Innanzitutto, la redazione in forma scritta, ossia la compilazione in una forma grafica esprime un pensiero e comprensibile, almeno "per una certa durata di tempo"⁴, per i segni grafici utilizzati (alfabetici, numerici, stenografici, criptografici ecc.) e per la lingua usata (che può indifferentemente essere nazionale o straniera, antica o moderna), da altri diversi dal suo autore, pur non richiedendosi l'autografia essendo sufficiente che il documento sia scritto anche con mezzo meccanico o elettronico (stampa, dattilografia, computer, ecc.).

La scrittura deve necessariamente essere realizzata mediante un mezzo idoneo a fissarla, per il tempo sufficiente ad esser letta, in modo da essere l'estrinsecazione materializzata del pensiero (inchiostro, matita, gesso, incisione, ecc.). È irrilevante la materia sulla quale la scrittura è incisa, purchè sia idonea allo scopo (carta, pietra, ecc.).

Altro elemento essenziale è la riconoscibilità dell'autore, intendendosi per autore l'individuo o l'ente che esprime il pensiero contenuto nello scritto, da cui questo proviene e nel nome del quale esso è formato, ossia il privato o il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio "che, scrivendo e sottoscrivendo, ovvero scrivendo o sottoscrivendo soltanto, fissa una manifestazione o dichiarazione di volontà oppure

² Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, Milano, 1997, 90. Per una ricostruzione del concetto di documento nell'ordinamento giuridico italiano si veda in particolare Candian, Documentazione e documento (teoria generale), in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 579 ss., per il quale il documento è "una cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante".

³ Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), Torino, 1983, 680.

⁴ Come precisato da Nappi, La nozione di falso e la sua rilevanza penale, in AA.VV. (coordinati da Zagrebelsky) Codice Penale – parte speciale, Torino, 1984, 643

un'attestazione di verità"⁵.

Detto in altri termini, autore del documento è la persona, specificamente individuata, che assume la paternità del pensiero documentato, in quanto ha voluto dare origine al contenuto di pensiero che è stato documentato, anche avvalendosi di un'altra persona, che lo ha semplicemente redatto.

Tale elemento è assolutamente necessario, perché l'indeterminatezza dell'autore non può che riverberarsi negativamente sul contenuto della scrittura, inficiandolo del tutto con il renderlo soggettivamente incerto e quindi non sottoponibile ad alcuna verifica di genuinità e di veridicità.

Almeno tendenzialmente l'autore acquista la paternità dello scritto mediante la sottoscrizione, ossia con l'apposizione della firma in calce all'atto, che deve essere autografa ed idonea a individuare la persona che l'ha apposta, così da esser valida pure "la sottoscrizione effettuata con un soprannome, con uno pseudonimo notorio, con una relazione di parentela.

Alla stessa condizione è valida la firma di per sé illeggibile, la sigla o altri segni abbreviativi del nome e cognome, specie quando siano preceduti dall'indicazione della qualifica. Il crocesegno, per l'incontro, non può considerarsi sottoscrizione, se non nei casi in cui la legge ne ammette la validità (leggi sulla contabilità dello Stato...)"⁶.

Si deve, però, ricordare che alla regola della sottoscrizione si deroga, da un lato, per gli atti pubblici, nei casi in cui per l'identificazione dell'autore è consentita la stampiglia personale; e dall'altro lato per una serie di documenti speciali per i quali l'autore è comunque identificabile mediante altri elementi di contesto contenuti nella scrittura (fatture, libri di commercio, registri, carte domestiche, che, ai sensi dell'art. 2707 c.c., fanno prova contro chi li ha scritti sia quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; sia quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore).

Si tenga presente che può anche succedere che l'autore morale dell'atto documentato sia diverso dall'autore della redazione materiale del documento, la cui attività non ha rilevanza giuridica, come avviene nel caso del dattilografo che scrive sotto la dettatura di colui che intende manifestare ad altri la propria scienza o la propria volontà.

Infine, terzo elemento essenziale è il contenuto di pensiero, ossia "l'estrinsecazione di un pensiero"⁷, manifestato dall'autore nello scritto e da altri intelligibile, che può consistere o in un'attestazione di verità, dando origine ai documenti cosiddetti espositivi (come, ad esempio, il processo verbale redatto dal cancelliere per dare atto di quanto avviene nel corso di un'udienza; oppure un certificato); o in una dichiarazione di volontà, dando origine ai documenti cosiddetti dichiarativi (come, ad esempio, la lettera con cui si esercita un diritto di opzione).

Il contenuto dell'atto, scritto per uno dei più vari motivi dell'animo umano, deve essere comunque idoneo a dimostrare l'esistenza di rapporti o di fatti giuridicamente rilevanti, e quindi verosimilmente destinato, o comunque destinabile, alla prova di relazioni interpersonali, così da divenire a sua volta giuridicamente rilevante, nel senso che l'atto scritto sia in grado di "influire, quale prova, sulla formazione di un giudizio in ordine alla rilevanza giuridica del pensiero rappresentato"⁸.

Appare, pertanto, corretta la definizione data dal Cristiani del documento come prova storica reale potenziale⁹ di tutto ciò che può essere processualmente rilevante, ad eccezione, però, delle "informazioni

5 Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 695.

6 Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, cit., 92; Cristiani, Falsità in atti, cit., 6; Candian, Documentazione e documento (teoria generale), cit., 581.

7 De Marsico, Falsità in atti, cit., 571.

8 Come acutamente osservato da Malinverni, Fede pubblica (delitti contro la), in Enc. Dir., XVII, 1968, 82.

9 Cristiani, Falsità in atti, cit., 4 ss..

sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti”, come tassativamente stabilito nel co. 3 dell’art. 234 c.p.p., che vieta l’acquisizione dei documenti contenenti tali informazioni.

In proposito, risulta molto precisa la distinzione operata da Antolisei tra documenti intenzionali e documenti occasionali. “I primi sono precostituiti per la prova, e cioè sono intenzionalmente creati per comprovare un determinato fatto, come i processi verbali, i certificati, ecc. I secondi, invece, sono redatti per altri fini: non sono destinati ab initio alla prova, ma assumono valore probatorio successivamente per cause sopravvenute, come avviene di regola per la corrispondenza”¹⁰.

3) La tutela penale del documento in senso giuridico

I documenti che possiedono i requisiti che si sono sopra esposti sono penalmente tutelati nel capo III del titolo VII del libro II del c.p., che ha ad oggetto i delitti di falsità in atti, che rientrano nel più ampio novero dei delitti contro la fede pubblica, definita nella Relazione illustrativa del Progetto del codice penale come “la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un qualsiasi valore probante”¹¹.

In particolare i delitti di falsità in atti tutelano la fiducia e la sicurezza che il pubblico ha verso determinate scritture provenienti da un soggetto qualificato, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento dei rapporti economici e/o giuridici, così da potersi distinguere la buona fede in senso soggettivo¹², intesa “come fiducia nell’autorità che la estrinseca nel suo segno, nel suo emblema, nel suo mandatario”¹³; e la buona fede in senso oggettivo¹⁴, intesa “come fiducia in certe forme determinate, che imponendo di ritenere rispondenti al vero certe situazioni condizionano od agevolano lo svolgersi della vita economica e giuridica fra i consociati, e finisce così per essere fiducia nel traffico”¹⁵.

La fede pubblica è, quindi, la certezza e l’affidabilità del traffico economico/giuridico che si raggiunge garantendo la genuinità e la veridicità di quei documenti che nella comunità sociale godono di particolare credito per essere mezzi probatori di determinate situazioni giuridiche e/o economiche¹⁶, con la doverosa precisazione, espressa dalla costante giurisprudenza di legittimità, che “la pubblica fede documentale ha un diverso contenuto secondo che si tratti di scritture private o di atti pubblici: rispetto alle prime consiste nel credito che i documenti, nel loro commercio giuridico, trovano nei confronti del

10 Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, cit., 94 ss. Alle medesime conclusioni è giunto pure Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 690 ss., che ha posto in rilievo che “i documenti, oggetto della tutela penale, contengano essi una manifestazione o dichiarazione di volontà ovvero una attestazione di verità, sono sempre considerati nella loro entità di mezzi probatori, attuali o eventuali, precostituiti o no”.

11 Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, v. II, 242, che riprende la definizione data in precedenza dallo stesso Rocco, Loggetto del reato, Torino, 1913, 597. Si deve ricordare che la definizione di fede pubblica contenuta nella relazione è stata condivisa pure da Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 473, che ha sostenuto che la fede pubblica è la “fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l’attuazione pratica di esso determina tra i singoli o tra la pubblica Autorità e i soggetti, relativamente all’emissione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione, ai documenti e qualità delle persone”. Come osservato da Cristiani, Fede pubblica (delitti contro la-diritto penale comune), in Noviss. Dig. It., Torino, 1961, “la paternità della locuzione “delitti contro la fede pubblica” viene comunemente attribuita al Filangieri, che”, nell’opera Scienza della legislazione, lib. III, vol. IV, 1817, 109, concepì questo bene giuridico come quello consistente nella “fede accordata a coloro nei quali è riposta la generale fiducia”, così che l’offesa a tale bene doveva essere “limitata al rapporto tra lo Stato ed i suoi organi esecutivi e quindi alla violazione di quei poteri conferiti nell’interesse del pubblico e dei doveri che derivano da tale conferimento di potestà”.

12 Carrara, Programma del corso di diritto criminale, VII, Lucca, 1870, 3356 ss.

13 De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir., cit., 561.

14 Metzger, Deutsches Strafrecht; Ein Grundriss, Berlino, 1941, 204.

15 De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir., cit., 561; Id., Il dolo nei reati di falsità in atti, in Scritti giuridici in memoria di E. Massari, Napoli, 1938, 413 ss. che arriva ad affermare, sulla base di questa distinzione, che la fede pubblica “costituisce soltanto il predicato (o attributo) di determinate cose materiali: un predicato di relazione fra queste e la generalità dei cittadini”.

16 In questo senso: Merkel, Falschung in Holtzendorff’s, Rechtslexicon, Berlin, 1874, III, 789; Binding, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, II, Leipzig, 1904, 120; De Marsico, Falsità in atti, in Enc. dir., cit., 565 ss.

pubblico per le necessità della vita sociale; rispetto ai secondi consiste invece in quel particolare credito che attiene agli atti formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni"¹⁷.

Nei delitti di falsità in atti è, dunque, molto importante la distinzione tra atti pubblici e atti privati, che sono sottoposti ad un regime in parte differente in rapporto al diverso valore riconosciuto a tali atti dall'ordinamento giuridico.

In proposito si deve, innanzitutto, osservare che la nozione penalistica di atto pubblico comprende non solo quelli definiti agli artt. 2699 e 2700 c.c. ma anche tutti i documenti redatti dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni.

All'interno della categoria degli atti pubblici, bisogna poi individuare gli atti che fanno fede fino a querela di parte ex artt. 2699 e 2700 c.c., che sono quelli redatti secondo le formalità prescritte da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dai regolamenti o dall'ordinamento interno alla p.a. ad attribuire pubblica fede, e quindi nello svolgimento del potere di pubblica certificazione.

La fede privilegiata è ristretta alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il p.u. attesta essere avvenuti in sua presenza e agli altri fatti che il p.u. dichiara di aver compiuto personalmente. Non godono perciò di fede privilegiata gli apprezzamenti o le valutazioni che il p.u. esprime nell'atto.

Nel diritto penale, sono, invece, scritte private tutti i documenti privi delle caratteristiche dell'atto pubblico, ossia:

a) quelle formate da un privato;

b) quelle redatte da pubblici ufficiali o da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio al di fuori dell'esercizio delle loro attribuzioni, e quindi anche se incompetenti o incapaci (ex art. 482 c.p.).

Si deve porre in rilievo che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, contenente disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, della l. 28 aprile 2014, n. 67, le scritture private penalmente tutelate come oggetto materiale del reato sono oggi:

1. il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, contemplati nelle fattispecie penali rispettivamente stabilite dall'art. 490 c.p., che ne punisce la soppressione, distruzione e l'occultamento, e dall'art. 491 c.p., che ne sanziona la falsificazione, con la doverosa precisazione che per tali reati si procede d'ufficio per il testamento olografo; a querela della persona offesa negli altri casi¹⁸.
2. il certificato rilasciato da colui che esercita una professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità, previsto dall'art. 481 c.p., che reprime la falsa attestazione ivi contenuta di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
3. i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico delle società o dei consorzi, la cui falsità è penalmente sanzionata nei reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., perseguibili d'ufficio (salvo che si tratti di società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, co. II, della legge fallimentare, nel qual caso è richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o di altri destinatari della comunicazione sociale falsa); e nel reato di agiotaggio ex art. 2637 c.c.;
4. i prospetti societari richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o i documenti societari da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, la cui falsità è punita, d'ufficio, dall'art. 173bis del decr. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

¹⁷ Cass., sez. V, n. 16474 del 1988, in CED.

¹⁸ ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale II, cit., 102.

5. la comunicazione scritta di notizie societarie idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, la cui falsità integra il reato di manipolazione di mercato di cui all'art. 185 decr. legisl. n. 58 cit., perseguibile d'ufficio.

Il decreto legislativo n. 7 del 2016, agli artt. 1 e 2, ha, difatti, tra l'altro, espunto dalla tutela penale prevista dal capo III del titolo VII del libro II del c.p. in tema di falsità in atti tutte le altre scritture private diverse da quelle che si sono appena qualificate come oggetto materiale di un reato, abrogando i reati di falsità in scrittura previsto dall'art. 485 c.p.; di falsità in foglio firmato in bianco di cui all'art. 486 c.p.; di uso di atto falso contemplato dal II co. dell'art. 489 c.p.; di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri stabilito dal II co. dell'art. 490 c.p.; di falsità in documenti informatici disciplinato dall'art. 491bis c.p. nella parte in cui proteggevano l'autenticità delle scritture private non costituenti testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, bilanci, relazioni e le altre comunicazioni sociali di società o consorzi, come i vari tipi di contratto, le comunicazioni bancarie, il verbale di assemblea condominiale, la dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico, ecc., solo per citare esempi di scritture che notevolmente incidono sul traffico giuridico/economico delle relazioni sociali.

Per assicurare una speciale forma di protezione giuridica alla genuinità delle scritture private depenalizzate come oggetto materiale di un reato specifico, ma che ugualmente sono rilevanti per la fede pubblica, il legislatore delegato ha stabilito agli artt. 3 e ss., che i fatti originariamente previsti negli artt. 485, 486, 489, II co., 490, II co., 491bis c.p. costituiscono ora degli illeciti civili, che, se commessi con dolo, obbligano, "oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civil da euro duecento a euro dodicimila".

Tale sanzione è irrogabile, in favore della Cassa delle Ammende, dal giudice competente a conoscere dell'azione civile di risarcimento del danno promossa dalla persona offesa (e quindi, a seconda del valore della causa, il Giudice di pace o il Tribunale civile), qualora, al termine del giudizio, da svolgersi, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, il giudice accolga la domanda di risarcimento proposta¹⁹, con l'effetto che la tutela dell'interesse pubblico alla genuinità di tali scritture è rimessa all'iniziativa della persona offesa, che, se prima doveva proporre querela, ora deve presentare apposita domanda di risarcimento in sede civile.

Si deve, però, notare che l'intervenuta depenalizzazione delle scritture private diverse da quelle sopra indicate ai nn. da 1 a 4 e correttamente definibili come "penalmente qualificate", non esclude che possano ugualmente essere rilevati come elementi costitutivi delle fattispecie penali che presentino come modalità dell'azione la formazione di un documento privato contraffatto o alterato, come, ad esempio, può avvenire nel reato di truffa, nel quale un documento di tal tipo potrebbe essere l'artificio o il raggio posto in essere dal reo per indurre taluno in errore sulla reale situazione economica, così da fargli compiere un atto patrimoniale dispositivo vantaggioso per il reo e per lui dannoso.

A differenza della contraffazione o della alterazione degli atti pubblici, che sono attività repressive di per sé, la contraffazione o l'alterazione delle scritture private sono invece perseguite solo quando del documento falso si faccia uso, nel senso che "il documento falso è uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante, proiettando all'esterno i suoi effetti giuridici verso i terzi, così che il documento medesimo esca dalla disponibilità dell'autore del falso e passi nella disponibilità

¹⁹ L'art. 5 del decreto legislativo in esame stabilisce che il giudice competente nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria civile debba attenersi ai seguenti criteri di commisurazione: gravità della violazione; reiterazione dell'illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito; personalità dell'agente; condizioni economiche dell'agente.

di chi ha il diritto di servirsene²⁰.

Nell'ambito sia degli atti pubblici che degli atti privati occorre effettuare la seguente distinzione:

atto originale che è il documento redatto dalla persona che è a ciò autorizzata;

copia autentica che è la riproduzione integrale del documento originale effettuata con qualsiasi mezzo e dichiarata conforme all'originale dal p.u. a ciò autorizzato così che la copia fa fede dell'originale. Se poi la copia autentica tiene luogo dell'originale mancante, la falsificazione di questa è punita alla pari di quella commessa sull'originale ex art. 492 c.p.

Alla luce dell'analisi che si è sin qui operata dei reati di falsità in atti, appare estremamente corretta la ricostruzione operata da Antolisei, e accolta a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione²¹, nella parte in cui ha messo in rilievo che "nei delitti previsti nel titolo VII del secondo libro del codice, due sono gli oggetti dell'offesa e della tutela penale: la pubblica fede, e cioè la fiducia e sicurezza del traffico giuridico, da una parte e, dall'altra, l'interesse specifico che trova una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori, intesi questi ultimi nel senso di oggetti o dichiarazioni che, per il costume sociale, godono di un particolare credito nei rapporti della vita in comune"²².

Da questa osservazione deriva la conseguenza, sottolineata in dottrina da Antolisei, che sono giuridicamente rilevanti solo le falsità in grado di ledere o porre in pericolo sia l'interesse alla pubblica fede sia quello specifico che a seconda dei casi trova garanzia nella genuinità e nella veridicità dei mezzi probatori.

Pertanto sono irrilevanti:

- il falso grossolano, ossia la falsità che non è idonea a ingannare il pubblico perché per il modo in cui è compiuta non può trovare alcun credito presso le persone alle quali è destinata (ad es. banconota palesemente falsa);
- il falso innocuo, ossia la falsità che non è idonea a ledere o porre in pericolo l'interesse salvaguardato dalla integrità dei mezzi probatori (ad es. la mera dichiarazione di volontà per il futuro contenuta in un documento).

Cass., 3/7/1984, Morellato, "Nei delitti di falso documentale il pregiudizio non si esaurisce nella lesione della pubblica fede, vale a dire nel danno sociale che si ricollega all'alterazione della verità e, quindi, alla stessa condotta di falso, ma comprende l'offesa di una specifica situazione probatoria di un soggetto determinato. Pertanto, quando manchi in concreto la possibilità di tale offesa, per l'inidoneità della condotta a produrla, deve escludersi la configurabilità del delitto di falso"

Cass., 5/7/1990, Casarola, "L'inidoneità dell'azione ricorre nel falso c.d. grossolano, cioè che per essere macroscopicamente rilevabile non è idoneo a trarre in inganno alcuno.

L'inesistenza dell'oggetto ricorre nel c.d. falso inutile, cioè che cade su un atto, o su una parte di esso, assolutamente privo di valenza probatoria"

20 Cass., sez. V, 19/3/1981, Ceresa, in Giust. pen., 1982, II, 44.

21 Cass., S.U., 25 ottobre 2007-18 dicembre 2007, n.46982, in CED, che, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale a lungo sviluppatosi, ha affermato, dopo un'approfondita ed articolata motivazione "il seguente principio di diritto: "i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l'atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione".

La ricostruzione operata dalle S.U. è stata poi costantemente ripresa dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte: si veda da ultimo Cass., sez. V, 14 ottobre-23 ottobre 2008, n. 39839, Salzano, in Guida dir., 10, 2008, 73 "I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che questi, in tal caso, riveste qualità della persona offesa. Ciò rileva in caso di archiviazione, trattandosi di soggetto che è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr. S.U., 25 ottobre 2007, persona offesa Pasquini in proc. ignoti), sia in caso di udienza preliminare, ai fini degli avvisi dell'udienza ex art. 419, co. 1 e 4, c.p.p. (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio, su ricorso della persona offesa, la sentenza di non doversi procedere pronunciata in sede di udienza preliminare omettendosi però di instaurare il contraddittorio con la persona offesa, cui non era stato dato avviso dell'udienza)".

22 Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale II, cit., 66 ss., che. La tesi di Antolisei sulla natura plurioffensiva dei reati di falsità in atti è stata poi sviluppata con la consueta maestria da Bricola, Il problema del falso consentito, cit., 280 ss.

Nella categoria di delitti in esame, dunque, l'oggetto della tutela penale deve essere identificato nella "verità del documento che è contenuta e che si sostanzia in una manifestazione di pensiero, che a sua volta può consistere in dichiarazione di volontà o in dichiarazione di scienza", come con precisione rilevato da Cristiani²³.

Con i delitti di falsità in atti, il legislatore reprime l'attività di falsificazione delle dichiarazioni scritte aventi nella comunità sociale un valore probatorio, attività che consiste nella intenzionale immutazione del vero rappresentato dall'atto scritto²⁴, "la cui forza probatoria è tutelata dalla legge" così che "risulti compromessa la possibile funzione giuridica" dello scritto stesso (falsitas est dolosa veritatis immutatio in prejudicium alterius come dicevano i pratici)²⁵.

4) Falsità materiale e falsità ideologica

Correttamente si è osservato che il falso, inteso come falsa rappresentazione della realtà, se in molteplici figure criminose si rinviene come strumento o modalità dell'offesa che caratterizza ciascun reato (come avviene ad esempio nella truffa o nella diffamazione), "nei delitti contro la fede pubblica assume rilevanza autonoma rispetto alle occasionali offese di cui si fa strumento e viene tipicizzato in ragione della forma o dell'oggetto dell'enunciazione dichiarativa che viene investita dalla falsità", così che è "l'oggetto materiale del falso che individua i reati" di tale gruppo.

In particolare i reati di falsità in atti sono caratterizzati dalla forma della rappresentazione documentale, che viene investita dalla falsità o nel suo aspetto esteriore di contenente un'enunciazione (assertiva, dichiarativa o constatativa), così da dare origine alle diverse forme di falsità materiale; o nel suo aspetto interiore, ossia nell'enunciazione rappresentata, così da dare origine alle diverse forme di falsità ideologica.

In entrambe le ipotesi, però, comune è la ragione della tutela penale di tali rappresentazioni, che deve essere individuata nella loro forma scritta, "cui si ricollega una particolare aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti"²⁶.

Il documento, infatti, con il materializzare "manifestazioni o dichiarazioni di volontà o attestazioni di verità giuridicamente rilevanti", assume il valore di bene giuridico a sé stante "perché il suo muto linguaggio continuerà a disporre o ad attestare anche quando la voce del disponente o dell'attestante sarà spenta per sempre (defunctus adhuc loquitur), ovvero allorché contrari interessi o propositi illegittimi pretenderanno disconoscere o modificare ciò che è già disposto o attestato", così da assurgere a mezzo di prova di ciò che si volle disporre o attestare, "ormai obiettivata, duratura, immutabile" e perciò degna di pubblica fede²⁷.

Ciò chiarito, si deve osservare che nei delitti in esame è di estrema importanza la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica, che si fonda sugli elementi della genuinità e della veridicità del documento. La falsità materiale riguarda la genuinità del documento, ossia la concordanza tra l'autore reale e quello apparente dell'atto e la corrispondenza tra redazione originaria e redazione attuale dell'atto.

La non genuinità può pertanto manifestarsi:

²³ Cristiani, Falsità in atti, cit., 5.

²⁴ Si ricorre la massima del diritto romano "Falsum est, quidquid veritate non este, sed pro veritate adseveratur (è falso ciò che non è vero ma si asserisce vero)" Pauli, sent., V, 25,3.

²⁵ Cristiani, Fede pubblica (delitti contro la Fede pubblica (delitti contro la)), cit., 178; Id., Fede pubblica (delitti contro la), in Dig. Pen., V, 1991, 181, che ha sostenuto che "L'oggetto della tutela penale del falso, la ragione della sua incriminazione è il bene o interesse della società alla sicurezza della prova", in quanto il documento in senso giuridico ha la funzione probatoria di dare la certezza che il fatto ivi rappresentato sia vero.

²⁶ Nappi, La nozione di falso e la sua rilevanza penale, cit., 565 ss.

²⁷ Manzini, Trattato di diritto penale, VI (a cura di Pisapia), cit., 676.

- o in forma di contraffazione, quando il documento è stato compilato da persona diversa da quella da cui apparentemente proviene e autorizzata alla redazione dell'atto;
- o in forma di alterazione, quando il documento ha subito modificazioni di qualsiasi specie dopo la sua originaria e definitiva formazione: aggiunte, cancellature, anche se effettuate dall'autore del documento senza l'autorizzazione dell'avente diritto (ad es. aggiunta di una clausola, di una quietanza, ecc.).

La falsità ideologica concerne la veridicità del documento, ossia l'attestazione da parte di un atto, genuino e non alterato, di cose non conformi al vero. L'atto è perciò ideologicamente falso quando contiene dichiarazioni menzognere.

Occorre a questo punto rilevare che mentre per la punibilità delle falsità materiali è sufficiente che l'atto sia giuridicamente rilevante; per la punibilità delle falsità ideologiche si richiede anche che sull'autore dell'atto gravi l'obbligo di attestare o far risultare il vero, così che oggetto materiale può essere solo un atto avente destinazione probatoria, anche a contenuto meramente dispositivo.

Pertanto, mentre negli atti pubblici la falsità ideologica è sempre punibile, perché sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio grava sempre l'obbligo di svolgere le pubbliche funzioni o il pubblico servizio nel rispetto della legge, e quindi in modo trasparente e leale, e motivando le scelte compiute secondo verità; negli atti privati la falsità ideologica è punibile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, in quanto sul privato l'obbligo di dire il vero può essere imposto esclusivamente per un concomitante interesse pubblico che giustifichi la limitazione della sua autonomia, come avviene ad esempio nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni di società o consorzi, che devono essere veridici per il prevalente interesse dell'economia pubblica alla conoscenza da parte dei destinatari di tali documenti della effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del consorzio (art. 2621 e ss. c.c.; art. 2637 c.c.; artt. 173bis e 185 del decr. legisl. 24 febbraio 1998, n.58).

Il modello della falsità ideologica è l'art. 479 c.p., il cui fatto tipico consiste nei seguenti comportamenti:

- a) la falsa attestazione da parte del p.u. che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza
- b) la falsa attestazione da parte del p.u. di aver ricevuto dichiarazioni a lui non rese
- c) l'omissione o l'alterazione da parte del p.u. delle dichiarazioni a lui rese
- d) la falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità: ipotesi chiaramente residuale come indicato dall'avverbio "comunque".

Anche nella falsità ideologica, la falsità deve essere giuridicamente rilevante, nel senso di essere idonea a ledere la pubblica fede e l'interesse specifico garantito dalla veridicità del documento, così che nel caso di omissione di dichiarazioni ricevute è necessario che il dato omesso sia essenziale ai fini del documento stesso²⁸.

Un'ultima considerazione di carattere generale sui delitti di falsità in atti riguarda l'elemento psicologico. Per una parte autorevole della dottrina nei delitti contro la fede pubblica, dal punto di vista soggettivo, si richiede la coscienza e la volontà della immutazione del vero con la consapevolezza di ledere o di porre

²⁸ Così Cass., 18/3/1992, Francia, "Integrano gli estremi della falsità ideologica soltanto le false o le omesse attestazioni del p.u. che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta e personale percezione. Restano pertanto al di fuori della fattispecie criminosa di cui all'art. 479 c.p. tutte le manifestazioni di giudizio, a condizione però che esse non richiamino espressamente o non postulino implicitamente ma in modo inequivoco attività che si assume essere state realizzate dal p.u. che procede alla formazione dell'atto pubblico"; Cass., 11/10/1985, Sinapi, "L'attestazione deve essere funzionale rispetto all'economia dell'atto e rilevante rispetto al contenuto ed alla funzione del documento"; Cass., 24/9/1982, Properzi, "Il delitto sussiste quando il p.u. taccia dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche parzialmente, al vero"; Cass., sez. V, 96/205942, "Il reato di falso ideologico per omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia nel suo complesso deve essere formato"; Cass., 12/10/1982, Servino, "L'atto pubblico è destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati solo quando l'autore dell'attestazione abbia l'obbligo giuridico, cioè imposto in modo certo, esplicitamente o anche implicitamente, di esporli nella loro effettiva realtà. Ne consegue che, in mancanza di una norma specifica che tale dovere stabilisca, non si realizza il fatto tipico previsto dall'ultima ipotesi dell'art. 479 c.p. Inoltre l'atto deve provare la verità di fatti, attuali ed obiettivi, e non di manifestazioni di volontà esprimenti intendimenti o propositi futuri, poiché anche in quest'ultimo caso non è configurabile il reato".

in pericolo sia l'interesse alla pubblica fede sia quello specifico che trova garanzia nella genuinità e nella veridicità dei mezzi probatori²⁹.

La Cassazione ha, invece, affermato una concezione molto più rigida, per la quale, nei delitti di falso in atto pubblico, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'immutazione del vero³⁰; mentre, nei delitti di falso in scrittura privata, il dolo è specifico in quanto il falso deve essere commesso al fine di perseguire un vantaggio o un danno, "che può essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicchè il delitto sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante l'uso di una scrittura genuina"³¹.

(continua)

²⁹ Così Cordero, Appunti sui concetti di danno e di dolo in tema di falso in atto pubblico, in *Giur. it.*, 1953, II, 19; Antolisei, *Manuale di diritto penale – parte speciale* II, 76; Padovani, La coscienza dell'offesa nel dolo del falso: un requisito ad pompam?, in *Mass. pen.*, 1981, 1544.

³⁰ Cass., 18/5/1979, Colucci, "Il dolo richiesto dall'art. 476 c.p. si esaurisce nella coscienza e nella volontà dell'immutazione del vero"; Cass., 1/2/1978, Brunetti, "E' sufficiente che l'agente agisca con solo il dolo generico, restando irrilevante lo scopo per il quale l'azione viene compiuta"; Cass., 2/2/1978, Togni, "L'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica in atto pubblico consiste nel solo dolo generico e cioè nella coscienza e volontà di immettere il vero mediante la documentazione della falsa rappresentazione della realtà".

³¹ Così Cass., sez. V, 27/11/1981, Fichierri, in *Cass. pen.*, 1982, 1124.

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA



- Si informa che l'A.G.P. ha firmato una convenzione per l'assicurazione professionale, riservata ai soci, tramite la stipula della convenzione con Teikos Srl – broker di assicurazioni. Per maggiori informazioni potete consultare la sezione dedicata sul nostro sito o inviarci un'e-mail a info@grafologiprofessionisti.it
- Per chi fosse interessato, vi ricordiamo che è possibile richiedere l'attivazione di un indirizzo e-mail pec, mandando un'e-mail alla segreteria all'indirizzo: info@grafologiprofessionisti.it e indicando i vostri dati comprensivi di codice fiscale.
- Vi preghiamo inoltre di comunicare alla segreteria i cambi di indirizzo, e-mail e numeri telefonici per permettere l'aggiornamento tempestivo del sito.
- I numeri di telefono A.G.P. attivi sono: tel. 051/0092466 e tel. fax 051/220304
- Il numero di telefono 051/6562228 non è più attivo.

**COGLIAMO L'OCCASIONE PER FARE GLI AUGURI DI
UN BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!**

**VI INFORMIAMO CHE LA SEGRETERIA RESTERÀ CHIUSA
DAL 31 DICEMBRE AL 1 GENNAIO**

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti
sull'associazione e sugli eventi:
www.grafologiprofessionisti.it

 ORGANI STATUARI 2019**Consiglio Direttivo A.G.P.**

Salvatore Caccamo (segretario)

Raffaele Caselli

Nicole Ciccolo (vice-presidente)

Lorella Lorenzoni

Alberto Magni

Angela Mele (vice-presidente)

Roberto Travaglini (presidente)

Collegio dei Revisori dei Conti

Sonia Bortolotti

Daniele Cavallo (presidente)

Adriana Perris

Collegio dei Probiviri

Laura Bruno

Andrea Faiello (presidente)

Susanna Matteuzzi